



Ai Dirigenti Area
Ai Responsabili S.C./U.O

DIRETTIVA N. 3 del 08/02/2021

OGGETTO: Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati - Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

In merito agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, l'articolo 26 del D.lgs. n. 33 del 2013 individua gli atti soggetti a tale pubblicazione, gli effetti della pubblicazione, nonché della sua omissione, incompletezza o ritardo, e i casi di esclusione per i dati identificativi delle persone fisiche.

Il successivo articolo 27 del medesimo decreto individua invece le informazioni da pubblicare.

Si evidenzia che l'articolo 43 del D.lgs 97/2016 ha abrogato le disposizioni che prevedevano l'istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

La trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche è ora disciplinata dall'art. 4 bis c.2 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 per il quale "ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari.

Art. 26, comma 1. Criteri e modalità

Il comma 1 dell'articolo 26 introduce l'obbligo di pubblicare i criteri e le modalità a cui l'amministrazione si attiene per l'erogazione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, nel portale dell' Amministrazione Trasparente nella sotto-sezione denominata "Criteri e modalità". Ne deriva che i provvedimenti amministrativi contenenti i criteri e modalità cui l'amministrazione deve attenersi per l'erogazione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente oggetto di pubblicazione quale presupposto legittimante l'attività amministrativa stessa.

Nel caso in cui gli atti che determinano i criteri e modalità per la concessione di contributi siano adottati da amministrazione diversa – bandi e avvisi comunitari, statali e regionali– non è necessario pubblicare questi atti. Invero, gli atti di fonte comunitaria o nazionale ecc. che contengono i criteri e le modalità non rientrano nel novero degli atti da pubblicare obbligatoriamente ai sensi dell'art.26, comma 1, del d.l.gs. n. 33 del 2013 dal momento che l'obbligo di pubblicazione di questi atti è stato già adempiuto dai soggetti che hanno adottato gli atti.

Articolo 26, comma 2, e art. 27. Atti di concessione

Al comma 2 dell'art 26 è disciplinato invece l'obbligo di pubblicazione delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

genere a persone ed enti pubblici e privati da distinguere in due categorie, per ciascuna delle quali appare necessario definire l'ambito oggettivo e/o soggettivo di applicazione.

1) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese:

- Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le imprese.
- Ambito oggettivo: qualunque forma di sovvenzione finanziaria comunque denominata.

2) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 a persone, enti pubblici e privati:

- Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le persone, gli enti pubblici e gli enti privati.
- Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990. La locuzione "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

L'articolo 27 elenca le informazioni e i documenti che debbono essere resi pubblici sul sito internet, affinché sia integrato l'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 26:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali, o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.

In merito a tale documentazione si precisa quanto segue:

- con riferimento alla lett. a) per l'individuazione del beneficiario occorre indicare la ragione sociale e i relativi dati fiscali se trattasi di impresa o ente ovvero il nome del beneficiario se persona fisica;
- con riferimento alla lett. b) per importo del vantaggio economico corrisposto deve intendersi l'ammontare dell'importo di spesa a carico del bilancio dell'Ente determinato nell'atto di liquidazione della spesa di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari in attuazione di un provvedimento.
- con riferimento alla lett. c) per "norma o titolo a base dell'attribuzione", deve intendersi preferibilmente come riferita all'atto dell'amministrazione recante i "criteri e le modalità" in base ai quali il vantaggio è stato attribuito. Nel caso in cui i criteri e le modalità per l'attribuzione del vantaggio siano contenuti in un atto non dell'amministrazione (di fonte comunitaria, nazionale o regionale) e dunque non pubblicato ai sensi del comma 1 dell'art. 26, esso va comunque indicato in quanto "norma o titolo a base dell'attribuzione".

Casi di esclusioni

Sulla base della casistica sottoposta all'attenzione di ANAC, si può ritenere che non siano ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013:



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

1. i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;
2. i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
3. il trattamento economico annuo corrisposto ai medici iscritti a scuole di specializzazione medica;
4. l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad un'altra di quote di tributi;
5. il trasferimento di risorse da un'amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;
6. i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione;
7. gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti;
8. gli atti di ammissione al godimento di un servizio a domanda individuale a tariffe ridotte o agevolate;
9. le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

Superamento della soglia economica di mille euro e termine di pubblicazione

Al contrario delle disposizioni rinvenibili negli altri articoli del D.lgs. n. 33 del 2013, l'articolo 26 si applica soltanto alle "concessioni e attribuzioni di **importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare**".

Il dettato normativo stabilisce che l'ammontare del vantaggio economico che determina l'obbligo della pubblicazione, al raggiungimento dell'importo complessivo superiore di mille euro, deve essere riconosciuto al medesimo soggetto beneficiario nel corso dell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre di ogni esercizio finanziario di riferimento) indipendentemente dal titolo giuridico per il quale il vantaggio viene concesso/attribuito.

Pertanto, tenuto conto che, in applicazione dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione di efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione

In merito agli effetti della pubblicazione, il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce che essa "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Pertanto, la mancata o incompleta pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo, costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.

Disciplina sulla tutela della privacy

In tema di tutela della riservatezza, il comma 4 dell'articolo 26 esplicitamente esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 26, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Orbene, trattandosi di categorie di persone ben delineate, l'esclusione deve intendersi assoluta, per cui l'ente dovrà adottare tutte le cautele necessarie a rendere non identificabili i soggetti beneficiari. In tal senso, l'uso delle iniziali del cognome e nome, non risponde affatto alle caratteristiche che una sana operazione di **anonimizzazione** dovrebbe garantire. Molto più valido sembra essere, alla luce delle Linee



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

guida del garante privacy, l'utilizzo di un codice identificativo sostitutivo, con il quale individuare il soggetto beneficiario di un contributo economico.

L'articolo 27 stabilisce poi esplicitamente che debba essere pubblicato il codice fiscale soltanto dell'impresa e dell'ente beneficiario e non di altri soggetti; stabilisce cioè che non si debba pubblicare il codice fiscale delle persone fisiche.

In generale, la pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto delle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 7-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. Per ulteriori precisazioni in merito alle limitazioni all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 26 si rinvia alle " linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", Parte I, paragrafo 9 c (delibera del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014 n. 243).

Modalità di pubblicazione

Il comma 2 dell'articolo 27 stabilisce che le informazioni devono essere riportate secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 e devono essere organizzate annualmente in un unico elenco.

N.B.: Emergenza COVID- erogazione Buoni spesa

L'Anac con il comunicato del Presidente 27 maggio 2020, pubblicato il 12 giugno 2020, ha ricordato che i buoni per la spesa alimentare erogati a causa dell'emergenza COVID-19 sono riconducibili agli atti di "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" e pertanto **sono soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.lgs. 33/2013.**

L'Anac ha ribadito altresì, che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico degli interessati (cfr. art. 26, co. 4). I comuni, pertanto, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti idonei a tutelare il diritto alla riservatezza.

Distinti saluti.

Il Responsabile PO
Dott.ssa Federica Mafrci

IL RPTC
Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello